

IVA

Dove si colloca l'agricoltore che ricarica auto elettriche tramite colonnine?

di **Alberto Tealdi**



Gli importanti incentivi che il Legislatore ha previsto per l'installazione di **colonnine di ricarica elettrica**, ultimo in linea di temporale il recentissimo [D.P.C.M. 04.08.2022](#) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre u.s. (ma anche il bando agrisolare, per esempio, le inserisce tra le spese ammissibili) hanno portato a ragionare su quale potrebbe essere il **trattamento** per l'**imprenditore agricolo** che, nell'ambito della sua attività, **produce energia elettrica** da fonti rinnovabili.

Spesso e volentieri in ambito agricolo le **intuizioni imprenditoriali** sono più veloci di quanto lo sia la normativa fiscale nell'adeguarsi ai rapidi cambiamenti in essere e il caso in commento è proprio uno di quelli.

In prima battuta c'è da rilevare come per le **ricariche** tramite **colonnine** vi siano delle **norme particolari** in quanto, stante il **divieto di vendere** l'energia elettrica **al di fuori** delle **convenzioni** con il **GSE** oppure ai grossisti o sul mercato libero tramite Borsa Elettrica, è **possibile** ai sensi della **Direttiva Europea 2014/94/UE** del 22.10.2014 la **creazione di punti di ricarica** in un mercato concorrenziale aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo e nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica.

Questo starebbe a significare che, al netto delle necessarie autorizzazioni amministrative anche l'**imprenditore agricolo** potrebbe affacciarsi a tale segmento di mercato ed essere considerato un **charging point operator** (CPO).

Punto cruciale per comprendere come inquadrare (eventualmente) in ambito agricolo tale attività di ricarica è definire se la stessa è considerata una **prestazione di servizi oppure una cessione di beni**.

Su questo l'Agenzia delle **dogane**, con **interpretazione** del **09.10.2019, n. 141294**, sostiene che: *“l'energia elettrica viene, infatti, consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica”* **inquadrando** tale attività, in modo piuttosto esplicito, tra le **prestazioni di servizi**.

Tale posizione risulta essere la **medesima** che il **Mef** ha sostenuto in apposita **istanza** presso il **Comitato Iva** dell'**Unione Europea**, organo che mira a garantire che le norme Iva all'interno dell'Unione Europea siano applicate in modo coerente.

Lo stesso Comitato Iva, con **working paper n. 1012**, del **19.04.2021** e **n. 1019**, del **21.09.2021**, ha sancito come l'operazione principale è la cessione dell'energia elettrica mentre i servizi connessi sono esclusivamente strumentali alla suddetta fornitura e pertanto si sta effettuando una cessione di energia e non una prestazione di servizi.

Mutuando le conclusioni tratte dal Comitato Iva sulla qualificazione dell'attività di ricarica di energia elettrica tramite colonnine, sul **sistema di imposizione diretta** dell'attività di cessione di energia elettrica da parte dell'imprenditore agricolo, si può ritenere che tale cessione sia **ricompresa** nel novero del [comma 423, L. 266/2005](#), così come da ultimo modificato dall'[articolo 1, comma 910](#) della Legge di Stabilità per il 2016. Pertanto, l'imprenditore agricolo che cede mediante colonnine elettriche di ricarica energia prodotta mediante impianti fotovoltaici con produzione annua non superiore a 260.000,00 kWh o mediante fonti rinnovabili agroforestali con produzione annua non superiore a 2.400.000,00 kWh farà rientrare tali cessioni nell'ambito del suo **reddito agrario**.

Qualora l'energia prodotta **superasse tali franchigie** dovrebbe determinare la base imponibile applicando il coefficiente del 25% alle operazioni di cessione registrate ai fini Iva.

Si può quindi sostenere che **sopra la soglia** di franchigia la **tassazione** tra cessione di **energia elettrica** o **prestazione di servizi** è la **medesima**, ma risulta estremamente diverso l'aspetto concettuale.

Per l'imprenditore agricolo infatti la cessione di energia elettrica prodotta mediante fonte fotovoltaica o mediante fonti rinnovabili agroforestali rientra nell'ambito delle **attività agricole connesse**, le prestazioni di servizi vi rientrano invece qualora siano prestate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; in tale contesto quindi si renderebbe necessario **valutare se le colonnine di ricarica vi possano rientrare o meno** per poter considerare connessa tale attività.

Infine, la cessione di energia elettrica, che per l'imprenditore agricolo è operazione che rientra nel **regime Iva ordinario**, nel caso di ricarica tramite colonnina elettrica sconta l'aliquota **Iva** del **22%**.